COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza N. 12 del 28/02/2017

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, per l'affidamento del servizio di igiene ambientale alla ditta Dusty s.r.l. di Catania per il periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017

IL SINDACO

PREMESSO :

CHE con Ordinanza Commissariale n.110 del 19/09/2012, al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, sussistendo le ragioni di urgenza di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3887/2010 veniva disposta l'integrale e regolare prosecuzione del servizio da parte dei soggetti a qualsiasi titolo già deputati a tale attività e comunque non oltre i termini della gestione commissariale;

CHE con disposizione n. 250 del 31/12/2012 il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti ha disposto la proroga dell'efficacia della sopra citata O.C. n.110/2012 fino alla data di effettiva entrata in vigore della L.R. 08/04/2010 n.9, riguardante la "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

CHE la suddetta L.R. n. 9/2010 disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti, affidandolo alle Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.) in nome e per conto dei comuni consorziati;

CHE, preso atto della mancata attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010, con le direttive dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 1/2013 (prot. n. 221 del 10/02/2013) e n. 2/2013 (prot. n. 1290 del 23/05/2013), è stato stabilito, rispettivamente, che "al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale possono essere definiti perimetri territoriali all'interno degli ATO per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto (denominati ARO - aree di raccolta ottimale)" e che " nella redazione del Piano di Intervento, necessario per costituire un' ARO, i comuni devono tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.19 della L.R. n. 9/2010";

CHE, inoltre, rilevata l'inesistenza delle attività di competenza delle S.R.R., il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 20/09/2013 con pec prot. n.19873 ha trasmesso a questo Ente le Linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art.5, comma 2 ter, della L.R. n.9/2010 (come introdotto dalla L.R. n.3/2013), il quale, nelle more dell'adozione dei piani d'ambito da parte delle S.R.R., consente ai Comuni in forma singola o associata di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;

CHE, in virtù delle sopra citate circolari, questo Ente ha predisposto apposito piano di intervento e con deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 11/10/2013 , è stato costituito in forma singola l'A.R.O.

(Ambito di Raccolta Ottimale) coincidente con il territorio del Comune di Bronte ed è stato, altresì, approvato il relativo piano di intervento da trasmettere al competente Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;

CHE con nota prot. n. 41788 del 23/10/2013 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha trasmesso il D.D.G. n° 1839 del 22/10/2013 con il quale è stato approvato il predetto piano di Intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale del Comune di Bronte;

CHE, in considerazione della cessazione dell'attività dell'ATO Joniambiente s.p.a. e nelle more dell'adozione di tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio, sono state emanate diverse ordinanze sindacali contingibili e urgenti, al fine di assicurare la continuità nell'espletamento del servizio stesso e scongiurare il gravissimo pericolo per la salute pubblica che certamente avrebbe ingenerato l'interruzione del servizio a partire dal 01/10/2013, affidandolo in via temporanea ed urgente giusta ordinanza sindacale n. 33 del 30/09/2013 alla stessa ditta da ultimo affidataria del servizio da parte dell'ATO Joniambiente s.p.a.;

CHE il predetto affidamento comunale è stato prorogato con Ordinanze Sindacali n. 1 del 14/01/2014, n. 17 del 14/04/2014, n. 50 del 30/09/2014, n. 3 del 15/01/2015, n. 19 del 31/03/2015, n. 47 del 01/07/2015, n. 50 del 15/07/2015, n° 53 del 31/07/2015, n° 60 del 30/09/2015 , n° 65 del 31/10/2015 , n° 74 del 30/11/2015,n° 3 del 15/01/2016 , n° 26 del 16/05/2016 , n° 47 del 31/08/2016 e n° 92 del 30/11/2016;

CHE con Decreto Sindacale n. 4 del 31/01/2014 si era conferito, per tre mesi, l'incarico di esperto in materia ambientale all'Ing. Nicola Russo, dando atto dell'opportunità di rivedere il piano di intervento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 86/2013, tramite "l'esame e la risoluzione delle criticità evidenziabili nel suddetto piano di intervento; l'implementazione del contenuto del capitolato d'appalto per l'espletamento della relativa gara; l'esame delle criticità presenti nell'isola ecologica al fine della programmazione degli interventi necessari per un più efficiente funzionamento della stessa" ;

CHE in data 30/04/2014, prot. n. 9458, il predetto esperto ha trasmesso la seguente documentazione redatta secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale: Capitolato speciale d'appalto,Quadro economico di spesa,bozza di bando di gara;

CHE in data 17/07/2014 il Consiglio Comunale è stato convocato per dibattere su "Comunicazioni del Presidente del C.C. relativamente al capitolato sul nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Bronte";

CHE con Decreto Sindacale n. 21 del 9/09/2014 si è preso atto di tutte le attività gestionali poste in essere dal personale comunale, in vista dell'espletamento della gara d'appalto del servizio in oggetto e si sono inoltre conferiti gli incarichi di responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e di progettazione ai sensi dell'art. 279 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 26/09/2014, con la quale - ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 - vengono reiterati gli effetti della precedente Ordinanza n. 8/RIF del 27/09/2013 e successive proroghe, a far data dall'1 ottobre 2014 e sino al 15 gennaio 2015 in deroga agli articoli 14 e 19 della L.R. n. 9/2010 e si dà atto:

- che ai sensi dell'art.19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010, le gestioni del servizio di igiene ambientale delle previgenti Società d'Ambito sono cessate il 30/09/2013 e sono state trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori S.R.R.;

- che, sono state costituite tutte le S.R.R. nel territorio della regione Siciliana, ma che ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;
- che l'impossibilità di proseguire con l'attuale modello gestionale comporterebbe, in alcune aree del territorio, ad oggi non in grado autonomamente di assicurare i servizi, rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;
- che si reputa necessario continuare ad assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità all'uopo richiesti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che è necessario continuare a garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla definizione delle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010;
- che sussistono i presupposti e le necessità di reiterare l'ordinanza n. 8/rif del 27/09/2013 e seguenti proroghe, ai fini del preminente interesse pubblico di scongiurare un grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;
- che pertanto ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, ordina di reiterare gli effetti dell'ordinanza n. 8/rif del 27/09/2013 e seguenti proroghe, dall'1 ottobre 2014 fino al 15 gennaio 2015, dando mandato ai Commissari straordinari di verificare l'espletamento di una serie di adempimenti da parte delle S.R.R. e dei Comuni;
- che in particolare tra i suddetti adempimenti, alla lettera d) dell'art. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 5/2014 vi è l'adozione di tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 9/2010;
- che, infine, l'art. 3 della suddetta ordinanza proroga fino alla data del 20 ottobre 2014 l'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione emessi ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. n. 9/2010 e dato atto che il D.D.G. del 12/05/2014 autorizza il Comune di Bronte, appartenente alla SRR Catania Provincia Nord, a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi presso l'impianto di smaltimento di piano regionale sito in c.da Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, della Oikos s.p.a.;

DATO ATTO, che con l'ordinanza sindacale n. 50/2014 il Comune di Bronte reputava opportuno non attendere lo scadere delle date (15 novembre e 15 dicembre 2014 - previste nella sopra detta ordinanza regionale) in cui le S.R.R. avrebbero dovuto adottare gli atti necessari al buon funzionamento delle ARO, in quanto avrebbe potuto essere superato il periodo di 18 mesi – termine massimo di vigenza delle ordinanze ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e per tale ragione proseguiva negli adempimenti di propria competenza al fine di poter gestire in proprio il servizio di cui trattasi;

CHE in ottemperanza alla predetta ordinanza n. 50/2014 il RUP individuato per l'espletamento della gara d'appalto di cui trattasi ha modificato il precedente piano di intervento che è stato pertanto approvato con deliberazione di G.M. n. 87 del 02/10/2014, trasmesso con PEC del 13/10/2014 al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e con raccomandata a mano in data 26/11/2014 e da ritenersi dallo stesso approvato per silenzio assenso, ha completato le procedure preliminari alla pubblicazione degli atti di gara che depositandoli presso l'UREGA di Catania come da prot. n. 5742 del 15/01/2015, successivamente alla deliberazione n. 8 del 13/01/2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato l'assunzione diretta del servizio e ha ratificato il procedimento posto in essere dall'amministrazione comunale,ha dato seguito alla nota prot. n. 2321 del 02/02/2015 con cui l'UREGA ha stabilito che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara d'appalto era stato fissato per il giorno 15/04/2015;

OSSERVATO che la predetta gara d'appalto è stata effettuata presso l'UREGA di Catania e con determinazione dirigenziale n° 300 del 10/12/2015 del Capo della IV Area è stato approvato il verbale di gara e effettuata l'aggiudicazione provvisoria del predetto servizio mentre con successiva determinazione dirigenziale n° 01 del 20/01/2016 del Capo della IV settore è stata effettuata l'aggiudicazione del servizio di che trattasi;

CHE alla data odierna, in ossequio alle norme codicistiche, non si è pervenuto all'affidamento del servizio di che trattasi in quanto in data 25/02/2016 prot n° 3902 la ditta Dusty s.r.l. ha proposto ricorso al Tar Sicilia - Sezione di Catania per l'annullamento previa sospensione del verbale di gara del 24/11/2015 dell'UREGA - CT e della determinazione Dirigenziale del Capo della IV Area n° 01 del 20/01/2016, ed ogni eventuale ulteriore provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, con contestuale istanza di accesso ex art 116 c.p.a. e istanza di risarcimento del danno equivalente;

CHE inoltre in data 03/03/2016 prot. n° 4527 è pervenuto il ricorso al Tar Sicilia – Sezione di Catania da parte della Tech Servizi s.r.l. iscritto al n° 461/2016 di R.G. per l'annullamento previa sospensione del verbale di gara del 24/11/2015 dell'UREGA - CT e della determinazione dirigenziale del Capo della IV Area n° 01 del 20/01/2016 e di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, con contestuale istanza di accesso e istanza di risarcimento del danno equivalente;

CHE con ordinanza n° 229/2016 del 24/03/2016 il Tar Catania ha rigettato la richiesta cautelare della ditta Tech Servizi s.r.l. " considerata, ad una prima sommaria deliberazione , la rilevanza delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla controinteressata" mentre la ditta Dusty s.r.l. ha rinunciato al provvedimento cautelare richiesto;

CHE i ricorsi avverso il diniego di accesso sopra descritti, sono stati trattenuti in decisione alla camera di consiglio del 06/07/2016 e che i detti ricorsi di Dusty s.r.l. e Tech Servizi s.r.l rispettivamente con sentenze n° 21921/2016 e n 21951/2016 sono stati accolti nei termini meglio nelle stesse specificati;

CHE, effettuato l'accesso agli atti cosi come stabilito dal TAR Sicilia – Catania la ditta Dusty s.r.l. ha proposto ricorso , pervenuto in data 20/10/2016 prot. n° 21204, per motivi aggiunti a valere in seno al ricorso n° 411/2016 R.G.;

CHE successivamente la suddetta ditta Dusty s.r.l. ha proposto al Tar istanza di correzione ex art 86 c.p.a. della sentenza n° 2192 del 30/08/2016 , pervenuta in data 24/11/2014 al n° 24190, chiedendone la relativa qualificazione quale sentenza parziale/interlocutoria ovvero Ordinanza;

RILEVATO che in data 30/11/2016 il TAR Sicilia – Catania ha fissato la data dell'udienza di discussione del citato ricorso per la correzione ex art. 86 c.p.a. della sentenza n° 2192/2016 per il 11/01/2017;

CHE la sentenza di correzione veniva pubblicata in data 16 gennaio 2017 e successivamente in data 08/02/2017 si teneva la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare sopra descritta e all'esito, in data 13/02/2017, veniva depositata l'ordinanza cautelare n. 120/2017 di rigetto nella quale, anche , si legge, " *la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, atteso che, appaiono sufficientemente individuati i sub criteri di valutazione dell'offerta*";

CHE avverso la suddetta ordinanza la Dusty ha proposto appello al CGA con atto notificato a mezzo pec in data 21/02/2017 proponendo al contempo istanza cautelare, la cui trattazione, atteso l'avvenuto deposito del ricorso, avverrà, come comunicato dal procuratore costituito della Dusty, nelle prossime camere di consiglio del 15-16 marzo p.v.:

CHE, comunque, con nota prot. n 4231 del 28/02/2107 si è provveduto a richiedere alla ditta aggiudicataria i documenti necessari alla stipula del contrato d'appalto;

RITENUTO, conseguentemente, che nelle more della definizione del procedimento per la stipula del contratto d'appalto di che trattasi, stante la condizione di emergenza ambientale che sarebbe provocata dall'interruzione del servizio di igiene ambientale a partire dal 01/03/2017 al fine di garantire la continuità del servizio medesimo ed un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. n.152/2006, appare opportuno derogare le procedure ordinarie previste del D.Lgs. n.163/2006, affidando l'espletamento degli ordinari interventi previsti per le varie fasi di raccolta differenziata, smaltimento e/o recupero frazione umido, ingombranti , raee etc. alla ditta Dusty s.r.l., in atto operante in questo territorio, in quanto ditta aggiudicataria del servizio dal 01/02/2016 al 29/02/2016, giusta contratto rep. n° 3921/2016 e dal 01/03/2016 al 31/03/2016 giusta ordinanza sindacale n° 13/2016 , dal 01/04/2016 al 30/04/04/2016 giusta ordinanza sindacale n° 16/2016 ,dal 01/05/2016 al 31/08/2016 giusta ordinanza sindacale n° 26/2106, dal 01/09/2016 al 30/11/2016 giusta ordinanza sindacale n° 47/2106 e dal 01/12/2016 al 28/02/2017 giusta ordinanza sindacale n° 92/16;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. O5/RIF del 07/06/2016 con la quale - ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 - vengono reiterati con modifiche gli effetti delle precedenti Ordinanze n. 1/RIF del 14/01/2016, n.3/RIF e n.4/RIF del 31/05/2016, per il periodo dal 7 Giugno 2016 e sino al 30 Novembre 2016 in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente;

VISTO l'art.191 del D.Lgs n.152/2006 a mente del quale "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale , il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

VISTO il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i

VISTI gli art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

1. **DI AFFIDARE**, in via temporanea e urgente, i servizi di igiene ambientale attinenti il territorio di questo Comune alla ditta Dusty S.r.l. , in atto ivi operante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n° 3921/2016 a partire dal **01/03/2016 e fino al 31/03/2017**, ritenendo tale periodo congruo in riferimento all'esito presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia – del ricorso in appello avverso la ordinanza cautelare n. 120/2017 emessa nel giudizio pendente avanti il TARS di Catania iscritto n° 411/16 R.G.;
2. **DI INCARICARE** il Capo della V Area di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali per l'affidamento del servizio di igiene ambientale alla ditta Dusty s.r.l. limitatamente al periodo indicato al punto 1 e di prorogare, ove possibile, le convenzioni già sottoscritte per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, per il conferimento della frazione umida nonchè per il trattamento e lo stoccaggio della raccolta differenziata ivi compresi i raee presso le piattaforme già operanti , incaricando il Responsabile dei Servizi Finanziari di questo Ente di attivare le procedure di relativa competenza;

3. **DI INCARICARE** il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di predisporre un adeguato servizio di vigilanza, controllo e sanzioni, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle norme in materia di igiene ambientale.

DISPONE

1. **CHE** la presente Ordinanza sia trasmessa alle Autorità di cui all'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006, nonché all'Assessorato Regionale all'Energia – Dipartimento Acque e Rifiuti e alla Prefettura di Catania;
2. **CHE** la presente Ordinanza sia altresì trasmessa :

    a. Al Responsabile U.O. Igiene Pubblica del Distretto di Bronte
    b. Al Capo della V Area Sede
    c. Al Capo della I Area Sede
    d. Al Comando della P.M. Sede
    e. All'Ufficio Ragioneria Sede
    f. Alla ditta Dusty S.r.l. Catania
    g. Alla S.R.R. - Catania Provincia Nord - Acireale

3. **CHE** il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n.10/91, avverso la presente Ordinanza si può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale alternativamente davanti al TAR entro 60 gg. o al Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO

Avv. Graziano Calanna